

ORDINE DEGLI AVVOCATI COMO

CORSO DI BASE SUL PCT

COPIE DEGLI ATTI E POTERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

PRECISAZIONI

Como 1 marzo 2015

Avv. Vincenzo Spezziga

PROVA CARTACEA DELLA NOTIFICA VIA PEC

La prova della notifica via PEC deve essere data in via telematica (con la produzione dei files della mail di spedizione e allegati, mail di accettazione, mail di consegna).

Quando non è possibile fornirla in via telematica l'art. 9, comma 1 bis e comma 1 ter, L 53/94 consente di darla in forma cartacea.

Si estraggono le copie cartacee di:

- Messaggio di PEC;
- Suoi allegati;
- Ricevuta di accettazione;
- Ricevuta di consegna.

Se ne attesta la conformità.

Come attestare la conformità della prova cartacea della notifica via PEC

- L'art. 9, comma 1 bis L. 53/94 prevede che l'attestazione di conformità sia data «**ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82» (CAD).**
- L'art. 23, primo comma, CAD prevede che «*Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale **in tutte le sue componenti** é attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*»
- Ciò comporta che l'attestazione debba riguardare tutti gli elementi dei file autenticati

Attestazione di conformità della prova cartacea della notifica via PEC

Il sottoscritto avv. iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di, quale difensore-procuratore di con sede in, (PI), in forza della procura in calce a marine dell'atto di, ai sensi dell'art. 23 ,comma 1, del D. Lgs. 7.3.05 n. 82, attesta che i seguenti documenti, dei quali deposita copia su supporto analogico:

- Messaggio di posta elettronica certificata con allegati:

- ✓ File denominato XXX.pdf (riprodotto da pag. .. a pag. ..), contenente l'atto ... [tipo atto] che risulta essere sottoscritto con firma digitale il cui certificato è intestato al sottoscritto avv., rilasciato da [Certificatore ad es. Aruba] n. valido e non revocato;
- ✓ File denominato XXX.pdf (riprodotto da pag. .. a pag. ..), contenente l'atto ... [tipo atto] che risulta essere sottoscritto con firma digitale il cui certificato è intestato al sottoscritto avv., rilasciato da [Certificatore ad es. Aruba] n. valido e non revocato;

- Messaggio di accettazione del suddetto messaggio posta elettronica certificata composta da n. .. Fogli;

- Messaggio di consegna del suddetto messaggio posta elettronica certificata composta da n. .. Fogli;

sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratti.

Luogo, data e firma

NULLITA' DELLA NOTIFICA VIA PEC

Si raccomanda il rispetto di tutte le prescrizioni, anche meramente formali, della Legge 53/94 in tema di notifiche via PEC.

In particolare la legge impone che nell'oggetto della mail PEC della notifica sia indicata la dicitura «Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

A rigore, anche la modifica di una delle parole che costituiscono il predetto oggetto (Ad es. 'Notifica' anziché 'Notificazione' oppure 'L. 53/94' anziché 'Legge n. 53 del 1994'), potrebbe comportare l'invalidità della notifica ex art. 11 della stessa legge.

NUOVE TENDENZE

- Secondo l'ordinanza n. 3386 depositata il 22 febbraio 2016 della Corte di Cassazione, la **copia** del **provvedimento** trasmessa **a mezzo Pec** dalla **cancelleria equivale all'originale** presente nel fascicolo informatico e, dunque, può considerarsi una **copia autentica**.
- Da ciò la Cassazione fa derivare che la produzione in giudizio dell'intera mail di PEC (contenente la stessa copia) priva di rilievo l'eventuale irrituale attestazione eseguita dal difensore con modulo adesivo da lui firmato.
- **Ciò apre nuovi scenari possibili che possono rivoluzionare quanto finora ritenuto.**